



## COMUNE DI ORBETELLO

PROVINCIA DI GROSSETO

Piazza del Popolo, 1 58015 Orbetello (GR) Tel. 0564 861111

C.F.: 82001470531

**Procedura di VIA integrata con la Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 152/2006 e con piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017, relativa al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto di energia elettrica da fonte eolica "Orbetello" di potenza in immissione massima pari a 61,2 MW e relative opere connesse da realizzarsi nel comune di Orbetello (GR). Contributo istruttorio dopo deposito integrazioni [ID: 9888]**

Il presente contributo è presentato ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

### NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO

**Piano Strutturale** adottato con Del. C.C. n. 6 del 4.03.2020, pubblicato sul BURT del 18.03.2020; approvato con Del. C.C. n. 19 del 20.04.2022, approvazione definitiva a seguito della conclusione della conferenza paesaggistica con Del. C.C. n. 71 DEL 28-09-2022.

**Regolamento Urbanistico** redatto ai sensi dell'art. 55 della L.R.T. n. 1/05 adottato con Del. C.C. n. 26 del 12.04.2010 pubblicato sul BURT n. 17 del 28.04.2010 e approvato con Del. C.C. n. 8 del 07.03.2011 pubblicato sul BURT n. 14 del 06.04.2011 - "Variante al Regolamento Urbanistico comunale in adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale in seguito al pronunciamento della Conferenza Paritetica Interistituzionale ai sensi artt. 24,25,26 della L.R.T. 1/05 e ss.mm.ii." approvata con Del. C.C. n. 34 del 22.06.2012.

**Piano Operativo** comunale redatto ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014. adottato con Del. C.C. n. 23 del 23.05.2023 pubblicato sul BURT n. 25 del 21.06.2023

**Regolamento FER** approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 67 del 21.12.2023.

### ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHE' ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTT. 4 E 5 COMMA 1 LETT. C) DEL D.LGS.152/2006

#### ASPETTI PROGRAMMATICI:

**Strumenti della pianificazione urbanistica vigenti e conformità urbanistica dell'opera e applicazione del criterio del cumulo.**

In aggiornamento del precedente parere, fermo restando quanto espresso in precedenza, si evidenzia la recentissima approvazione con DCC n.67 del 21.12.2023 del Regolamento comunale in materia di installazione di impianti FER sul territorio comunale e, in particolare, gli artt. 6 e 7 del regolamento citato che disciplinano i principi generali in materia di valutazione progettuale, ed i criteri e parametri necessari alla stessa valutazione progettuale.

Nello specifico l'art. 7 co.1 del Regolamento prevede, anzitutto, la doverosa valutazione cumulativa degli impianti e dei progetti che insistono sulla medesima area vasta:

*"1. criterio del cumulo tra impianti e idoneità dei progetti*

*Uno dei punti nevralgici è proprio quello della densità di impianti presenti all'interno di determinate aree del territorio.*

*Il criterio del cumulo appare infatti come uno dei parametri che guida la possibilità delle installazioni, dovendo le aziende escludere dalla propria scelta collocativa aree già sature di impianti, ovvero prevedere nel proprio progetto adeguate distanze rispetto ad impianti presenti, autorizzati ovvero in fase di iter autorizzatorio.*

*In generale la collocazione di impianti dovrebbe essere guidata da criteri progettuali sensibili all'impatto paesaggistico ed ambientale e da scelte di prudenza che possano assicurare il rispetto di tutti i Beni e gli*



*interessi territoriali coinvolti nel procedimento amministrativo propedeutico al rilascio dell'autorizzazione unica energetica.*

*Pertanto, oltre alla indicazione di idoneità delle aree fornita dal legislatore statale e regionale, appare opportuno indirizzare, in positivo, la scelta dei soggetti proponenti verso collocazioni ritenute sostenibili per il territorio, fornendo quegli elementi che permettano al progetto di superare il vaglio sulla valutazione di impatto ambientale."*

La proponente, tuttavia, appare trascurare tale aspetto e nella relazione di ottemperanza a quanto evidenziato dal MIC ove, tra l'altro, segnala la compresenza dell'iniziativa della Società AIEM GREEN relativa alla installazione di un impianto fotovoltaico, scrive che:

*"Preliminarmente, si rileva che l'analisi dei due progetti indicati in premessa ha evidenziato la presenza di alcune specifiche interferenze che rendono le iniziative di Apollo Wind S.r.l. e di Aiem Green S.r.l. tra loro parzialmente incompatibili. Alla luce delle criticità emerse e che meglio si indicheranno di seguito, si ritiene opportuno ricordare a Codesto Spett.le Ministero che il legislatore nel D.M. 10 settembre 2010 rubricato "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" ha indicato uno specifico criterio onde consentire alle Amministrazioni procedenti di risolvere potenziali conflitti tra progetti relativi ad impianti di energia rinnovabile. Sul punto, soccorre in particolare l'art. 14.3 delle ridette Linee Guida il quale, con riferimento al rilascio dell'Autorizzazioni Uniche aventi ad oggetto tali progetti, stabilisce in particolare che "Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento". A mente di quanto sopra, dunque, l'unico criterio indicato sia dal Legislatore che da consolidata giurisprudenza per la risoluzione di eventuali conflitti tra le due procedure aventi ad oggetto l'approvazione di impianti di energia rinnovabile e che risultano tra loro incompatibili è quello cronologico, secondo cui, come sopra visto, la preferenza va accordata alla domanda divenuta procedibile per prima. Nel caso di specie, il procedimento di VIA di cui si discute attiene pacificamente alla procedura di approvazione di un impianto di energia rinnovabile e, in particolare, di un impianto eolico. Tale procedimento rappresenta in particolare il primo segmento di un complesso iter istruttorio, all'esito del quale il soggetto proponente potrà ottenere l'Autorizzazione Unica necessaria alla costruzione dell'impianto."*

È evidente che tale ricostruzione, peraltro opinabile, non possa superare la completezza di uno studio, doveroso, sull'impatto cumulativo delle due istanze.

Sul tema, si segnala poi che il cd. criterio cronologico non cristallizza di certo un diritto di prenotazione, né tanto meno una sorta di prelazione rispetto all'ottenimento del provvedimento autorizzatorio.

Lo chiarisce la stessa giurisprudenza che ha avuto modo di affermare.

*"le iniziative delle altre proponenti non sono state ancora esaminate nel merito, e la disciplina di settore che governa lo svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione alla costruzione ed esercizio degli impianti de quibus non consente ancora di individuare graduatorie dei progetti delle ditte proponenti. Depone chiaramente in tal senso l'art. 14.3. delle "Linee guida regionali per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise", approvate con D.G.R. n. 621/2011, che si limita a disporre che "il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali in materia di energia". La previsione normativa dinanzi citata, dunque, nel disciplinare unicamente le modalità di avvio del procedimento, afferma semplicemente che l'esame delle domande via via pervenute deve avvenire secondo l'ordine cronologico della loro presentazione, senza porre tuttavia espressa limitazioni all'avvio e/o,*



**comunque, alla procedibilità di alcuna istanza in base alla sua "anzianità" di protocollo. È perciò erroneo il presupposto da cui muove l'Amministrazione, atteso che in fase di avvio del procedimento ad iniziativa di parte non è consentita alcuna distinzione tra progetti già collocabili in posizione utile e quelli privi di tali caratteri."**  
T.A.R. Molise, Sez. I 20 luglio 2022, n. 272.

Il criterio cronologico tanto invocato dalla proponente, dunque, impone semplicemente che l'esame delle domande segua l'ordine temporale della loro presentazione, ma non entra in valutazioni di merito consentendo, addirittura, ai soggetti che per primi avanzano istanze di trascurare gli effetti generati dalla compresenza di iniziative analoghe o simili. Se così fosse, del resto, sarebbero traditi gli stessi cardini che governano la materia, i quali obbligano alla VIA di scendere nel dettaglio degli impatti cagionati, avendo riferimento al merito dell'iniziativa proposta e non alla data di protocollazione dell'istanza. In altre parole, il superamento positivo della VIA attiene unicamente alla bontà del progetto proposto rispetto al contesto ambientale, paesaggistico e territoriale di riferimento.

#### **ASPETTI AFFERENTI ALLA IDONEITA' DELLE AREE**

Sotto tale aspetto non è chiaro se l'area di progetto individuata dalla proponente ricada o meno all'interno del perimetro delle aree inidonee così come individuate dalla Regione Toscana.

L'art. 7 della L.R 11/2011 prevede infatti che:

**"1. La provincia, sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta alla Giunta regionale, in conformità ai criteri di cui all'allegato A, una proposta di perimetrazione di zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata, nonché di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale, tenuto conto del piano paesaggistico, adottato con deliberazione del Consiglio regionale 16 giugno 2009, n. 32 (Implementazione del piano di indirizzo territoriale "PIT" per la disciplina paesaggistica. Articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio". Adozione) e dei piani territoriali di coordinamento (PTC). A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee di cui al presente comma.**

**2. Qualora la provincia non presenti nei termini previsti la proposta di perimetrazione di cui al comma 1, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, delibera l'individuazione delle zone e delle aree non idonee.**

**3. Le aree a denominazione di origine protetta (DOP) e le aree a indicazione geografica protetta (IGP) sono individuate come aree non idonee di cui all'allegato A. La provincia sentiti i comuni interessati, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, può presentare alla Giunta regionale una proposta di diversa perimetrazione all'interno delle suddette aree, in conformità ai criteri di cui all'allegato A. A seguito della proposta presentata dalla provincia, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, può modificare l'individuazione delle aree non idonee di cui all'allegato A.**

**4. A seguito degli adempimenti di cui al presente articolo, la Regione rende disponibile sul proprio sito web la consultazione delle aree di cui all'allegato A."**

Ed invero con DGR n.68/2011 la stessa Regione Toscana ha deliberato di **"approvare, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 3, della l.r. 11/2011, l'individuazione delle aree non idonee inerenti zone all'interno di coni visivi e panoramici la cui immagine è storicizzata e di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale e la diversa perimetrazione all'interno delle aree a denominazione di origine protetta (DOP) e delle aree a**



*indicazione geografica tipica (IGP) relative alle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena, quale risulta dai relativi elaborati allegati al presente provvedimento..”*

La Società, quindi, dovrebbe spiegare se l'area di intervento, inclusi anche i cavidotti e la sottostazione utente ricada all'interno del perimetro delle aree inidonee e, in particolare, all'interno di con visivi e panoramici, ovvero nell'ambito di aree agricole di particolare pregio paesaggistico e culturale.

#### **ASPETTI AMBIENTALI:**

##### **Analisi Idrologica ed Idraulica**

Si ribadisce che la sottrazione del volume di 40.200 mc alla libera esondazione avrebbe dovuto trovare riscontro in idonee misure di compensazione, come peraltro previste dalla norma, e può trovare giustificazione in una valutazione approssimata e approssimativa dell'ordine di grandezza dell'incremento del tirante idrico, confrontato poi l'accuratezza del modello digitale del terreno.

Non viene inoltre proposto un raffronto adeguato degli atti progettuali, con analisi specifica di quanto previsto dagli studi tecnici della cassa di espansione.

Si considera pertanto non esaustivo il riscontro fornito dal proponente.

##### **Studio previsionale di impatto acustico**

Non viene fornita alcuna giustificazione in merito alla individuazione di un unico sito per la postazione di misura P1 e di come questo sia effettivamente rappresentativo del clima acustico dell'area oggetto di studio, essendo peraltro collocato ai margini di un'area piuttosto estesa. Si considera pertanto non esaustivo il riscontro fornito dal proponente.

La proponente nel proprio elaborato integrativo (codice elaborato Doc.2 della documentazione integrativa) conclude affermando che: "In base alle valutazioni effettuate nel presente studio previsionale di impatto acustico, ipotizzando lo scenario di funzionamento più gravoso dal punto di vista delle emissioni di rumore del parco eolico "Orbetello" si evince che, in ossequio alla classificazione acustica dell'area interessata dal progetto, che i limiti assoluti di emissione e di immissione (art. 2-3 del dpcm 14.11.1997) risultano sempre rispettati, sia per il periodo di riferimento diurno che per quello notturno. Relativamente alla verifica dei limiti differenziali in facciata, come richiesto dal DM 01.06.2022 (art. 5, c.1, lett. b), che in genere costituiscono la principale criticità per la compatibilità acustica di impianti di questo tipo, in base ai risultati dei rilievi effettuati e delle simulazioni, si riscontra il superamento per alcuni ricettori nel caso della simulazione effettuata nello Scenario 1 (con potenza sonora massima  $L_w=106,0$  dB(A) modalità AM-0 per tutti gli aerogeneratori), di conseguenza, attraverso una serie di simulazioni successive caratterizzate da differenti configurazioni emissive per il layout considerato, è stato individuato uno scenario (Scenario 2) tale da garantire sempre il rispetto del limite differenziale in facciata (o la sua condizione di non applicabilità) per tutti i ricettori considerati. Ovviamente quest'ultimo scenario è caratterizzato da una modalità di funzionamento con potenza sonora più bassa (NRS Noise Reduction System) per gli aerogeneratori T02-T03-T04-T05-T06-T07 e T08, con conseguente riduzione della produzione energetica rinnovabile. È necessario comunque puntualizzare che tutte le simulazioni effettuate hanno considerato scenari emissivi continui sull'intero periodo di riferimento (diurno e notturno). Tale condizione app are assolutamente poco probabile, ma risulta quella più cautelativa, in termini previsionali, per tutti i ricettori considerati. Quindi, i risultati ottenuti devono essere considerati come rappresentativi di una condizione estrema di funzionamento e come tali interpretati. In quest'ottica, la possibilità di poter settare da remoto la modalità emissiva di ogni singola macchina eolica in caso di necessità



garantisce il rispetto dei limiti normativi per i ricettori potenzialmente impattati. Allo scopo di verificare i risultati ottenuti nel caso di funzionamento standard del parco eolico in esame (Scenario 1) e tutelare i ricettori potrebbe essere utile prevedere, presso uno o più ricettori dove si è riscontrato il superamento in facciata del limite differenziale, l'installazione di un sistema di monitoraggio del rumore in continuo per un periodo di un anno dall'entrata in esercizio del parco stesso; potendo, quindi, rilevare in tempo reale eventuali condizioni critiche dal punto di vista acustico, sarà possibile modificare da remoto la modalità di funzionamento degli aerogeneratori maggiormente impattanti in corrispondenza di determinate velocità del vento e condizioni operative..."

Per ammissione della stessa proponente, pertanto, i limiti differenziali risultano non rispettati, rendendo così automaticamente incompatibile l'impianto rispetto alla pianificazione acustica; considerando, peraltro, che i limiti citati vengono calcolati in facciata, senza avere riguardo alla trasmissione del rumore dall'esterno verso l'interno. Ed invero, in materia acustica con l'espressione "facciata" si intende l'involucro edilizio nel suo complesso - ivi incluse pareti verticali, coperture inclinate e orizzontali - il quale circonda un ambiente abitativo ove è prevista la permanenza di persone. La funzione della facciata è dunque anche quella di isolare l'ambiente interno rispetto al rumore proveniente dall'esterno che può trasmettersi, tuttavia, verso l'interno sia per via diretta che indiretta, sia attraverso i cd. ponti acustici che sono dovuti ad anomalie o eventuali difetti dell'involucro edilizio sotto il profilo acustico. Ciò dimostra che i soli valori di "facciata" non sono esaustivi rispetto al calcolo dell'impatto acustico, considerato poi che la normativa di riferimento contenuta nel D.P.C.M. 5/12/1997 il quale determina i requisiti acustici passivi degli edifici, classifica i differenti edifici in sette diverse categorie (da A a G) in funzione della destinazione d'uso. Per ognuna di queste categorie, si richiede un valore minimo di isolamento acustico di facciata espresso mediante il parametro  $D_{2m, nT, w}$ , da intendersi come l'indice di valutazione dell'isolamento acustico di facciata normalizzato rispetto al tempo di riverberazione. Lo studio avrebbe dovuto considerare tale parametro sulla base della destinazione d'uso di ogni singolo recettore sensibile e considerare l'effetto dell'installazione dell'impianto nello scenario maggiormente cautelativo rispetto, però, non solo alla facciata dell'edificio ma anche al suo interno.

Sul punto, si ritiene quanto mai eloquente l'immagine contenuta a pag. 22 dell'elaborato integrativo prodotto che mostra il numero elevatissimo di recettori sensibili e che impone necessariamente un'aderenza a parametri di cautela che possano tutelare, in via preventiva, da ipotesi di inquinamento acustico.

Non coglie nel segno la proponente, quindi, ove sostiene che il problema possa essere superato facendo riferimento a diversi scenari, ovvero inserendo sistemi di monitoraggio o, addirittura, modificando da remoto le modalità di funzionamento di aerogeneratori. Si tratta infatti di soluzioni, ammesso che siano attuabili, le quali si collocano a valle del problema, presupponendolo dunque come esistente e ammettendo pertanto il superamento dei limiti acustici: ipotesi invece che andava scongiurata dallo studio previsionale che non ha raggiunto, così, il proprio obiettivo.

Debbono ritenersi inidonee, allo stesso modo, le argomentazioni sostenute nel medesimo studio ove si legge: "bisogna considerare che, nel rispetto della normativa, un edificio che possiede o richiede di ottenere il riconoscimento dei requisiti di agibilità dovrebbe assicurare dei requisiti acustici passivi di fono-isolamento ( $R_w$ ) delle pareti superiori ai 40 dB(A). Tale condizione rende, in genere, intrinsecamente soddisfatto il limite al differenziale in quanto porterebbe alla non applicabilità del criterio poiché si potrebbe dimostrare di riuscire agevolmente a soddisfare entrambe le condizioni di esclusione di applicabilità della legge quadro. La valutazione del limite differenziale è stata superata dal DM 01.06.2022 (art. 5, c.1, lett. B) dove agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 recante valori limite differenziali di immissione ma, in deroga alla richiamata disposizione, le valutazioni devono essere eseguite unicamente in facciata agli edifici." In altre parole, la proponente sconfessa un intero



impianto normativo che applica i limiti differenziali agli edifici poiché ritiene che la sola valutazione di agibilità degli edifici supplisca al requisito, confondendo così il piano strettamente edilizio con la valutazione acustica. Circa il superamento del limite differenziale in relazione agli impianti eolici, si ricorda che l'art. 5 co.1 lett. B) del DM 1.6.2022 prevede che: "agli impianti eolici si applica il disposto di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, recante valori limite differenziali di immissione. In deroga alla richiamata disposizione, nel caso del rumore eolico le valutazioni vengono eseguite unicamente in facciata agli edifici e, pertanto, non trovano applicazione al verificarsi della sola condizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dello stesso", stabilendo pertanto che la deroga può essere applicata solo nel caso in cui si verifichi la condizioni della lett. A) co.2 dell'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997. La norma appena richiamata stabilisce che: "Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei seguenti casi, in quanto ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile: a) se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A)

durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;"

Il combinato disposto delle due norme impone dunque che ai fini della deroga della sola rilevazione del rumore in facciata occorre che sia rispettato il limite previsto dall'art. 4 co.2 lett. a) DPCM 14 novembre 1997.

### **Shadow flickering**

Pur tenuto conto delle considerazioni presentate dal proponente relativi all'applicazione della normativa tedesca, si ritiene tuttavia:

- 1- È imprescindibile un approfondimento che dimostri inequivocabilmente che nel caso specifico siano scongiurati effetti dannosi alle persone ed all'ambiente;
- 2- Eventuali misure di mitigazione devono essere previste e definite in maniera precisa nell'attuale fase progettuale e non dovrebbero prevedere una applicazione diffusa demandata agli stessi soggetti esposti a possibili effetti dannosi.

Inoltre la proponente nel proprio elaborato (codice F0544AR05A) sostiene:

*"Dalla tabella precedente si evince che:*

*I ricettori R011 e R134, accatastati rispettivamente come A02 e D06, superano il limite di 30 ore/anno di una quantità minima, tale da potersi considerare trascurabile;*

*I ricettori R150, R151 e R152, accatastati tutti come D10, risultano essere maggiormente esposti. Di questi, quelli etichettati come R151 e R152 risultano essere dei possibili depositi, mentre il ricettore R152 risulta essere potenzialmente disabitato. Di conseguenza il fenomeno, seppur presente, non produce impatti negativi."*

Si dissente totalmente con tale impostazione ritenendo che anche i depositi possano essere negativamente impattati dal fenomeno di ombreggiamento intermittente e, soprattutto, che il rilievo per cui il ricettore R152 venga definito come "potenzialmente disabitato" non esclude la criticità sollevata, ma anzi la conferma dimostrando che non vi è certezza nello studio condotto e che il fenomeno citato interferisce negativamente con i ricettori individuati come sensibili.

Pertanto, il riscontro fornito dal proponente si considera non esaustivo.

Inoltre la proponente nel proprio elaborato (codice F0544AR05A) sostiene:

*Dalla tabella precedente si evince che:*

*I ricettori R011 e R134, accatastati rispettivamente come A02 e D06, superano il limite di 30 ore/anno di una quantità minima, tale da potersi considerare trascurabile;*



*I ricettori R150, R151 e R152, accatastati tutti come D10, risultano essere maggiormente esposti. Di questi, quelli etichettati come R151 e R152 risultano essere dei possibili depositi, mentre il ricettore R152 risulta essere potenzialmente disabitato. Di conseguenza il fenomeno, seppur presente, non produce impatti negativi.*

Si dissente totalmente con tale impostazione ritenendo che gli immobili definiti "possibili depositi" possano essere negativamente impattati dal fenomeno di ombreggiamento intermittente in quanto se non destinati ad uso residenziale sono comunque da considerarsi luoghi di lavoro e, soprattutto, che il rilievo per cui il recettore R152 venga definito come "potenzialmente disabitato" non esclude la criticità sollevata, ma anzi la conferma dimostrando che non vi è certezza nello studio condotto e che il fenomeno citato interferisce negativamente con i recettori individuati come sensibili.

### **Valutazione di Incidenza Ambientale**

La VINCA, ai sensi della normativa vigente e sulla base di quanto stabilito nelle linee guida nazionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28.12.2019, risulta articolata in tre livelli di valutazione, progressiva, denominati rispettivamente:

- Screening (I)
- Valutazione appropriata (II)
- e deroga ai sensi dell'art 6.4 (III).

Il Capitolo 4 ed il Capitolo 5 delle linee guida, in particolare, sono dedicati alla trattazione del Livello III della VINCA concernente la deroga ai sensi dell'art 6.4. In particolare, il Capitolo 4, tratta specificamente la Valutazione delle Soluzioni Alternative. Infatti, nelle citate Linee Guida, in attuazione del principio di precauzione riconosciuto come implicito nella Direttiva Habitat, e considerata la rilevanza di tale analisi, la Valutazione delle Soluzioni Alternative diviene centrale nell'ambito della VINCA poiché occorre considerare anche la possibilità di indirizzare la proposta verso una soluzione di minor incidenza ambientale; ipotesi che la proponente appare non prendere in considerazione.

Quanto sopra, per evidenziare che la Valutazione delle Soluzioni Alternative rimane formalmente, ed in ogni caso, un pre-requisito, per accedere alla procedura di deroga prevista dall'art. 6.4 (Livello III).

Il Capitolo 5 delle stesse linee guida, poi, è invece specifico sulle Misure di Compensazione e contiene una illustrazione dei casi previsti dall'art. 6.4 nonché gli elementi relativi ai criteri di verifica dei motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (IROPI) che dovrebbero superare eventuali incidenze negative alla luce della caratura pubblicistica del progetto proposto.

Nel caso di specie, la proponente non chiarisce quale siano i motivi sopra specificati, né perché gli stessi possano superare eventuali incidenze negative e, soprattutto, arriva a concludere nel proprio elaborato integrativo (codice Doc.6) in modo contraddittorio:

*"Sulla base della documentazione consultata e delle elaborazioni condotte sui dati disponibili in bibliografia, è stato possibile verificare che gli ambienti presenti nell'area vasta di analisi con una fragilità molto elevata non sono coinvolti direttamente dalla realizzazione delle opere, concentrandosi all'interno delle aree appartenenti alla RN2000, poste ad oltre 2,6 km dall'aerogeneratore più vicino. Restano in ogni caso ferme tutte le misure di mitigazione descritte nel documento, le attività di monitoraggio, comunque indispensabili, nonché l'attenzione da porre nella definizione, realizzazione e gestione di tutti gli interventi di ripristino e compensazione, che devono ispirarsi ai principi della Restoration Ecology. Dal punto di vista faunistico, non si rilevano interferenze con gli habitat di interesse per le specie terrestri più a rischio; pertanto, fatta eccezione per la fase di cantiere, durante la quale potrebbe rilevarsi un maggiore disturbo (comunque sostenibile e mitigabile) non si rilevano incidenze significative. In virtù di quanto sopra e di tutte le valutazioni descritte in*



*dettaglio nel presente documento, cui si rimanda integralmente, si evidenzia che il progetto non determina incidenza significativa, ovvero non pregiudica il mantenimento dell'integrità dei siti Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione degli stessi e di quanto riportato nel piano di gestione redatto."*

In pratica, la società sostiene che non ci sono incidente negative, pur riconoscendo la fragilità molto elevata degli ambienti presenti, e comunque propone misure di mitigazione. Delle due l'una, o non ci sono incidenze, o ci sono e vanno quindi mitigate. Dallo studio condotto risulta evidente la presenza di incidenze, ma le mitigazioni proposte risultano non conformi a quanto stabilito nelle linee guida nazionali, le quali impongono: *"La descrizione della misura di mitigazione deve chiarire dettagliatamente in che modo la stessa annullerà o ridurrà gli effetti negativi che sono stati identificati, definendo le condizioni e i valori di riferimento da conseguire per mantenere l'effetto al di sotto della soglia di significatività. La descrizione di ciascuna misura di mitigazione dovrà essere articolata rispetto ai seguenti argomenti:*

- *il responsabile dell'attuazione;*
- *le modalità di finanziamento;*
- *i fattori di disturbo e/o interferenza coinvolti e la definizione dei parametri che caratterizzano gli effetti a seguito delle misure di mitigazione proposte;*
- *la fattibilità tecnico-scientifica e l'efficacia;*
- *le modalità di attuazione;*
- *l'estensione degli habitat di interesse comunitario coinvolti e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;*
- *la consistenza delle popolazioni delle specie coinvolte e il loro grado di conservazione a livello di ciascun sito interessato;*
- *i valori attesi dei parametri che descrivono il grado di conservazione degli habitat e delle specie, da raggiungere a seguito dell'attuazione della misura di mitigazione;*
- *le modalità e la durata della gestione delle aree in cui si attua la misura;*
- *la scala spazio-temporale di attuazione con un cronoprogramma in relazione al P/P/P/I/A;"*
- *il programma di monitoraggio, da attuare fino al completo raggiungimento dell'efficacia della misura;*
- *le modalità di controllo sull'attuazione della misura;*
- *le probabilità di esito positivo."*

È sufficiente analizzare quanto disposto dalla proponente a pag. 184-185 del proprio elaborato per acclarare la mancanza di tutti i parametri ed i requisiti statuiti dalle linee guida rispetto alla corretta elaborazione di misure di mitigazione.

#### **ASPETTI PAESAGGISTICE E SOCIO-ECONOMICI**

Come affermato dal proponente il paesaggio, per sua natura, è in continua evoluzione e le sue componenti possono cambiare nel tempo per effetto di molteplici fattori. Proprio allo scopo di conservare, e al contempo favorire e indirizzare verso modelli di sviluppo sostenibile, il Piano Strutturale del Comune di Orbetello, in osservanza con quanto richiesto dalla Disciplina del PIT/PPR (piano paesaggistico ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 42/2004) attraverso la declinazione delle "Invarianti Strutturali" del PIT/PPR, ha concepito, per l'area delimitata tra il Fiume Osa e Il Fiume Albegna, una strategia di sviluppo indirizzata verso lo sviluppo delle attività produttive di natura agricola e verso l'ospitalità turistica anch'essa connessa all'attività agricola.


Come dimostrano le numerose osservazioni presentate dai privati, oltre a quella della Giunta Comunale, la realizzazione dell'impianto eolico si indirizza verso una scelta, che si contrappone agli obiettivi del Piano Strutturale, lontana da apportare una modifica del paesaggio tale da perseguire l'obiettivo di *"Qualità paesaggistica"*, definita dalla Convenzione Europea del Paesaggio come *"... la formulazione da parte delle*





autorità pubbliche competenti, per un determinato paesaggio, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita;”.

Che l’impatto sotto il profilo paesaggistico sia rilevante si evince anche dall’elaborato *Relazione di ottemperanza Ministero della Cultura – Cod. elaborato F0544MR01A* nel quale viene affermato che “la specifica conformazione morfologica del territorio e la posizione degli aerogeneratori di progetto determinano la visibilità dell’impianto da circa il 53% del territorio compreso entro la zona di visibilità teorica di 10 km” che, sommati al restante circa 20% dove la visibilità varia tra bassa (1-3 WTG) a alta (7-8 WTG), si arriva ad una copertura superiore al 70%.



Per ciò che riguarda gli aspetti socio-economici viene asserito che “la scelta di non realizzazione dell’impianto eolico risulterebbe in contrasto con gli obiettivi nazionali ed europei di incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili e con l’impegno mondiale per la neutralità climatica entro il 2050. Inoltre la non realizzazione genererebbe effetti negativi indirettamente connessi con la mancata riduzione delle emissioni di gas serra.” A tale proposito preme sottolineare che la scelta di non realizzare l’impianto non necessariamente contrasta con gli obiettivi di incremento di energia da fonti rinnovabili in quanto tale obiettivo potrebbe essere perseguito attraverso impianti di diversa natura come, ad esempio, gli impianti agrifotovoltaici che per loro natura si integrano con un contesto come quello in esame dalla vocazione prettamente rurale assicurando la continuità dell’attività esistente e per i quali, in alcuni casi, sono state già avviate le procedure di VIA e di verifica di VIA presso gli enti competenti (MASE e Regione Toscana).

Nell’ottica di evidenziare quanto realizzato del Comune di Orbetello al fine di perseguire le finalità di produzione di energia rinnovabile con l’installazione di impianti fotovoltaici, allo stato attuale sono già stati realizzati e messi in funzione i seguenti quattro impianti fotovoltaici negli edifici comunali:



Denominazione edificio	Tipologia di energia rinnovabile	Localizzazione impianto	Superficie (mq)	Potenzialità di picco installata	Stato dell'impianto
Palestra Scuola elementare Fonteblanda (ed. n. 2)	Impianto fotovoltaico	Tetto	270 mq	27 KW	Realizzato da attivare in produzione
Palestra scuole medie Albinia (ed. n. 5)	Impianto fotovoltaico	Tetto	304 mq	30,40 KW	Attivo
Palazzetto dello sport	Impianto fotovoltaico	Tetto	1600 mq	10,62 KW	Attivo
Scuola media Via Pola - Neghelli	Impianto fotovoltaico	Tetto	486 mq	48,6 kW	Attivo

Inoltre, il comune ha avviato il percorso per la realizzazione di una Comunità Energetica Rinnovabile costituita da un sistema di impianti fotovoltaici installati sulle coperture di edifici pubblici, dove gli studi preliminari hanno prospettato la possibilità di produrre energia rinnovabile in misura ben superiore ad 1 MW.

In merito all'impatto negativo del progetto nei confronti del turismo e della struttura socio-economica, preso atto che, come sostenuto dal proponente, *"non siano presenti studi che dimostrano una relazione di incompatibilità tra gli impianti eolici e le attività turistiche"*, è difficile immaginare che la modifica della *"Qualità paesaggistica"*, come poc'anzi descritta, introdotta da tale impianto, proprio per l'elevato pregio paesaggistico del contesto, possa produrre impatti non rilevanti.

### CONCLUSIONI

Pertanto, visto quanto sopra, si ritiene che le integrazioni prodotte non forniscano oggettivi dati aggiuntivi tali da poter scongiurare impatti negativi, sia sulla componente paesaggistica, sia sulla componente socioeconomica che l'impianto risulta essere in grado di produrre.

Si ribadisce pertanto che sotto il profilo della coerenza dell'impianto con i profili programmatici si rileva l'estraneità dell'impianto con le strategie di sviluppo del territorio, laddove sono presenti numerose attività produttive, perlopiù aziende agricole, che dall'elevato pregio paesaggistico del territorio traggono il proprio beneficio.

**Il Dirigente del Settore LL.PP. e Ambiente**

**Ing. Luca CARRETTI**

**Il Dirigente del Settore Urbanistica e Edilizia**

**Arch. Massimo SABATINO**

**Orbetello, 14/03/2023**